



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore SCILIPOTI ISGRÒ**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2015**

Delega al Governo per l’adozione di nuove norme in materia di impiego di additivi tossici per la preparazione di alimenti e bevande destinati all’uomo

ONOREVOLI SENATORI. - I consumatori chiedono ormai da anni chiarezza e informazione, in particolare in materia alimentare, assai delicata e strettamente correlata alla salute umana. Essi vogliono poter scegliere liberamente e consapevolmente i prodotti che finiscono quotidianamente sulle loro tavole.

Invero, le cattive pratiche produttive e commerciali, complici un'inadeguata legislazione e controlli assai carenti, se non addirittura inesistenti, non mettono il cittadino nelle condizioni di poter esercitare liberamente le proprie scelte e difendere così il proprio, fondamentale, diritto alla salute. Particolare allarme desta, poi, l'utilizzo, ormai massiccio di sostanze chimiche quali additivi per cibi e bevande destinati all'alimentazione umana.

Nonostante la loro inutilità per l'alimentazione umana, nonché, per alcuni di essi, la certa o presunta cancerogenicità, l'impiego di tali additivi è ammesso e regolato dalla normativa europea (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 89/107/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988), secondo cui per «additivo alimentare» si intende «qualsiasi sostanza normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, che aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico, nelle fasi di produzione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o immagazzinamento degli alimenti, si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti, direttamente o indirettamente».

L'utilizzo di alcuni additivi, siano essi coloranti, addensanti, conservanti, esaltatori di

sapidità e così via, non scevro da rischi per la salute umana (neoplasie, malattie dell'apparato respiratorio, eccetera), è quindi giustificato per lo più da mere finalità commerciali. Molte ricerche scientifiche hanno tuttavia evidenziato, già da tempo, la pericolosità per la salute umana causata dall'impiego di taluni additivi.

Una recente ricerca dell'università di Southampton (Regno Unito), pubblicata sulla prestigiosa rivista medico-scientifica «*The Lancet*», ha posto in evidenza come determinati coloranti, assunti sia da soli sia, ma con maggior rischio, in combinazione con il conservante benzoato di sodio, possano provocare, anche nella fascia di età compresa tra i 3 e i 10 anni, alterazioni del comportamento quali iperattività, perdita di concentrazione e altre gravi malattie.

Il colorante noto come E102, ovvero la tartrazina, è già da anni vietato negli Stati Uniti d'America in quanto sospettato di provocare il cancro alla tiroide. Altri Stati, quali Norvegia, Giappone, Australia e Austria, nel corso degli ultimi anni hanno bandito determinate sostanze a seguito di nuove e più moderne, nonché efficaci, ricerche scientifiche che hanno dimostrato la pericolosità per la salute umana di numerosi additivi, quali:

E102 (Tartrazina); E104 (Giallo di crinolina); E110 (Giallo arancio S); E122 (Azorubina); E123 (Amaranto); E124 (Rosso cocciniglia A); E127 (Eritrosina); E129 (Rosso AC); E131 (Blu patent V); E151 (Nero Brillante BN); E154 (Marrone FK); E173 (Alluminio); E174 (Argento); E175 (Oro); E210 (Acido benzoico); E211 (Sali di acido benzoico); E212 (Sali di acido benzoico) E213 (Sali di acido benzoico); E220 (Anidride

solforosa); E221 (Solfito di sodio); E222 (Bisolfito di sodio); E223 (Metabisolfito di sodio); E224 (Metabisolfito di potassio); E225 (Solfito di potassio); E226 (Solfito di calcio); E227 (Bisolfito di calcio); E228 (Potassio solfite acido); E237 (Formiato di sodio); E239 (Esametilen tetrammina); E240 (Aldeide formica); E249 (Nitrito di potassio); E250 (Nitrito di sodio); E251 (Nitrate di sodio); E252 (Nitrate di potassio); E320 (BHA Butilidrossianisolo); E321 (BHT Butilidrossitoluolo); E338 (Acido ortofosforico); E339a (Fosfato monosodico); E339b (Fosfato disodico); E339c (Fosfato trisodico); E340a (Fosfato monopotassico); E340b (Fosfato dipotassico); E340c (Fosfato tripotassico); E341a (Fosfato monocalcico); E341b (Fosfato dicalcico); E341c (Fosfato tricalcico); E363 (Acido succinico); E385 (Calcio disodio EDTA); E420 (Sorbitolo); E434 (Polisorbato 40); E470 (Sali di acidi grassi); E474 (Saccarogliceridi); E483 (Tartrato di stearile); E491 (Sorbitolo monostearato); E492 (Sorbitolo tristearato); E493 (Sorbitolo monolaurato); E494 (Sorbitolo monooleato); E495 (Sorbitolo monopalmitato); E513 (Acido solforico); E524 (Idrossido di sodio); E525 (Idrossido di potassio); E527 (Idrossido di ammonio); E528 (Idrossido di magnesio); E530 (Ossido di magnesio); E540 (Difosfato di calcio); E541 (Fosfato adico di alluminio e sodio); E544 (Polifosfato di calcio); E545 (Polifosfato di ammonio); E553a (Silicato di magnesio); E553b (Talco); E576 (Gluconato di sodio); E627 (Guanilato di disodio); E631 (Inosinato disodico); E635 (5' ribonucleotidi di sodio); E905 (Cera microcristallina - Paraffina); E907 (Poli - 1 - decene idrogenato

- Cera microcristallina); E927 (Azodicarbammide); E952 (Acido ciclamico).

Tali additivi, ritenuti scientificamente dannosi per la salute umana, vengono riportati nell'Allegato 1 al presente disegno di legge, quali sostanze che non possono essere utilizzate in prodotti destinati all'alimentazione umana.

In particolare l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela della salute dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'impiego di additivi tossici per la preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana. Nell'esercizio della delega il Governo dovrà rispettare determinati principi e criteri direttivi e vietare l'utilizzo, la vendita e la commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti tali additivi. La lettera *c*) del comma 1 pone l'ulteriore obbligo, per i produttori, di indicare in tutti gli alimenti il codice, nonché il nome per esteso, della sostanza usata come colorante. La lettera *d*) riconosce, in favore delle associazioni dei consumatori, la legittimazione ad agire attraverso lo strumento della cosiddetta *class action*. La successiva lettera *e*) prevede, infine, una sanzione penale fino a 3 mesi di reclusione ovvero un'ammenda fino a 206 euro per i soggetti, produttori o commercianti, che violano gli obblighi scaturenti dalla normativa.

L'articolo 2 dispone che le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimano sugli schemi di decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 stabilisce infine l'entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Finalità. Delega al Governo)*

1. Al fine di tutelare i consumatori dai rischi derivanti dall'impiego di additivi tossici nella preparazione di cibi e bevande destinati all'alimentazione umana, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno più decreti legislativi recanti norme che vietino l'utilizzo degli additivi elencati nell'Allegato 1. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) divieto, in qualunque fase della produzione di alimenti e bevande destinati all'alimentazione umana, di utilizzo degli additivi elencati nell'Allegato 1;

b) divieto di commercializzazione di qualunque alimento o bevanda, destinati all'alimentazione umana, contenente uno o più additivi di cui all'Allegato 1;

c) obbligo a carico dei produttori di riportare in etichetta, accanto al codice dell'additivo, diverso da quelli elencati in Allegato 1, il nome della sostanza impiegata;

d) possibilità per le associazioni dei consumatori di agire per il risarcimento di danni provocati alla salute dall'assunzione di una o più sostanze di cui alla lettera a);

e) previsione che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) siano sanzionate, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle violazioni occorse a

partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

*(Pareri delle Commissioni parlamentari)*

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si devono esprimere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, anche in assenza del parere, i decreti legislativi sono comunque emanati.

Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO I

## ELENCO ADDITIVI PERICOLOSI PER LA SALUTE UMANA

Elenco degli additivi coloranti, conservanti, edulcoranti, esaltatori di sapidità, addensanti, emulsionanti, gelificanti, stabilizzanti pericolosi per la salute umana di cui all'articolo 1:

E102 (Tartrazina); E104 (Giallo di crinolina); E110 (Giallo arancio S); E122 (Azorubina); E123 (Amaranto); E124 (Rosso cocciniglia A); E127 (Eritrosina); E129 (Rosso AC); E131 (Blu patent V); E151 (Nero Brillante BN); E154 (Marrone FK); E173 (Alluminio); E174 (Argento); E175 (Oro); E210 (Acido benzoico); E211 (Sali di acido benzoico); E212 (Sali di acido benzoico) E213 (Sali di acido benzoico); E220 (Anidride solforosa); E221 (Solfito di sodio); E222 (Bisolfito di sodio); E223 (Metabisolfito di sodio); E224 (Metabisolfito di potassio); E225 (Solfito di potassio); E226 (Solfito di calcio); E227 (Bisolfito di calcio); E228 (Potassio solfito acido); E237 (Formiato di sodio); E239 (Esametilen tetrammina); E240 (Aldeide formica); E249 (Nitrito di potassio); E250 (Nitrito di sodio); E251 (Nitrato di sodio); E252 (Nitrato di potassio); E320 (BHA Butilidrossianisolo); E321 (BHT Butilidrossitoluolo); E338 (Acido ortofosforico); E339a (Fosfato monosodico); E339b (Fosfato disodico); E339c (Fosfato trisodico); E340a (Fosfato monopotassico); E340b (Fosfato dipotassico); E340c (Fosfato tripotassico); E341a (Fosfato monocalcico); E341b (Fosfato dicalcico); E341c (Fosfato tricalcico); E363 (Acido succinico); E385 (Calcio disodio EDTA); E420 (Sorbitolo); E434 (Polisorbato 40); E470 (Sali di acidi grassi); E474 (Saccarogliceridi); E483 (Tartrato di stearile); E491 (Sorbitolo monostearato); E492 (Sorbitolo tristearato); E493 (Sorbitolo monolaurato); E494 (Sorbitolo monooleato); E495 (Sorbitolo monopalmitato); E513 (Acido solforico); E524 (Idrossido di sodio); E525 (Idrossido di potassio); E527 (Idrossido di ammonio); E528 (Idrossido di magnesio); E530 (Ossido di magnesio); E540 (Difosfato di calcio); E541 (Fosfato adico di alluminio e sodio); E544 (Polifosfato di calcio); E545 (Polifosfato di ammonio); E553a (Silicato di magnesio); E553b (Talco); E576 (Gluconato di sodio); E627 (Guanilato di disodio); E631 (Inosinato disodico); E635 (5' ribonucleotidi di sodio); E905 (Cera microcristallina - Paraffina); E907 (Poli - 1 - decene idrogenato - Cera microcristallina); E927 (Azodicarbonammide); E952 (Acido ciclamico).



